

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa statale:

a.1_decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria);

a.2_decreto del Ministero delle Comunicazioni 22 gennaio 2008 (Numero unico di emergenza europeo 112), il quale indica il numero unico di emergenza europeo 112 con relativa localizzazione del chiamante su rete fissa e mobile e il decreto ministeriale 12 novembre 2009 (Disposizioni relativamente al servizio del numero telefonico unico di Emergenza Europeo 112 (integrazione 115 e 118);

a.3_decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);

a.4_circolare del Ministero della Salute prot. 0001142d.d. del 1° febbraio 2018, recante chiarimenti anche in ordine alla obbligatorietà dell'attività di *re-training* per il personale formato all'utilizzo del defibrillatore;

a.5_legge 4 agosto 2021, n. 116 (Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici);

i seguenti Atti di intesa e Accordi:

b.1_Atto di intesa, in data 11 aprile 1996, tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, che prevede che i programmi di aggiornamento e formazione del personale medico, infermieristico tecnico o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale vengano predisposti in un apposito documento al fine di garantire a livello nazionale una fisionomia unitaria;

b.2_Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" in data 27 febbraio 2003;

b.3_Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Linee-guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza-urgenza) in data 22 maggio 2003;

b.4_Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero) in data 3 febbraio 2005;

la seguente normativa regionale:

c.1_ legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione) e, in particolare, l'articolo 35 bis, il quale prevede:

a) al comma 2 che *"le attività di soccorso sanitario e di trasporto di infermi e feriti sono esercitate dall'Azienda USL, direttamente o mediante convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda stessa, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 4"*;

b) al comma 3 che *"l'attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza può altresì essere esercitata in proprio da enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda USL, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4"*;

c) al comma 4 che *“i requisiti del personale e dei mezzi necessari per l'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa statale, fatti salvi gli adattamenti alle specificità organizzative e territoriali valdostane”*;

c.2_ legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare, l'articolo 15, comma 5, che prevede che, a decorrere dall'anno 2008, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale volontario operante nel sistema regionale dell'emergenza sanitaria, nonché dei docenti formatori e volontari istruttori del personale soccorritore, sono svolti dall'Azienda USL della Valle d'Aosta secondo direttive approvate dalla Giunta regionale;

c.3_ legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria).

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

d.1_n. 264 in data 3 febbraio 2006, recante *“Istituzione del Registro regionale dei docenti formatori e dei volontari istruttori del personale soccorritore ed approvazione del modello di attestato da rilasciare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1747 del 6 giugno 2005”*;

d.2_n. 3428 in data 30 novembre 2007, recante *“Disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell'attività dei volontari del soccorso della Valle d'Aosta, con decorrenza 1° gennaio 2008. Revoca delle DGR 4353/2005 e 650/2007”*;

d.3_n. 1084 del 21 giugno 2013, recante *“Approvazione di disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'organizzazione di un corso di qualificazione per operatore tecnico addetto ad attività di soccorso e trasporto infermi”*, che ha revocato le disposizioni riguardanti la formazione propedeutica all'assunzione per il personale tecnico specializzato appartenente al Servizio Sanitario Regionale – SSR, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3428 in data 30 novembre 2007 (allegato A, Capo II, art. 12);

d.4_n. 935 in data 27 luglio 2018, recante *“Approvazione della tessera regionale di "Volontario del soccorso", in sostituzione della tessera regionale di "Ausiliario volontario del trasporto e soccorso sanitario", di cui al fac-simile dell'allegato E) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 30 novembre 2007”*;

d.5_n. 159 in data 22 febbraio 2021, recante *“Approvazione di disposizioni in merito al soccorso sanitario e al trasporto di infermi e feriti con autoambulanza, ai sensi dell'articolo 35 bis della l.r. 5/2000. Revoca della DGR 2843/2009 e della DGR 15/2013”*;

Riferisce che sulla base dell'esperienza maturata in questi anni risulta necessario aggiornare le vigenti disposizioni relative alla formazione del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, anche mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata, per la quale è stato avviato uno studio di fattibilità nell'ambito delle attività del Dipartimento innovazione e agenda digitale.

Evidenzia che, stante la necessità di uniformare il percorso formativo delle figure dei tecnici specializzati di soccorso alpino e dei tecnici di soccorso alpino cinofili del soccorso alpino valdostano che operano nell'elisoccorso con le altre figure professionali operanti nell'ambito dell'emergenza-urgenza, le presenti disposizioni definiscono il programma formativo,

l'aggiornamento e l'addestramento permanente per i suddetti tecnici, a completamento delle specifiche normative di settore che li riguardano.

Evidenzia che le disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria di cui agli allegati della presente deliberazione costituiscono riferimento anche per la formazione delle figure quali i *pisteurs-secouristes*, gli operatori del soccorso alpino valdostano, il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco, che non appartengono al SSR né ad Enti o Croci, pur nell'ambito delle relative e specifiche discipline di settore.

Atteso che gli allegati alla presente deliberazione modificano le disposizioni per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, regolamentate da atti precedenti, occorre pertanto revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 264 in data 3 febbraio 2006, 3428 in data 30 novembre 2007 e 935 in data 27 luglio 2018.

Riferisce che, come condiviso nell'ambito dei confronti intervenuti con i referenti competenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e i rappresentanti delle ODV titolari di convenzione con l'Azienda USL medesima, al fine di contemperare le esigenze comuni, si rende necessario stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta, laddove, per necessità contingenti in ragione di carenza di personale, debba fare ricorso a contratti di somministrazione per disporre di personale da destinare al settore dell'emergenza-urgenza in qualità di operatore tecnico specializzato, richieda quale requisito di accesso al servizio il possesso della tessera regionale di *volontario del trasporto e soccorso sanitario* (ex abilitazione corso C di cui all'allegato B della presente deliberazione) da almeno 36 mesi.

Evidenzia che, data l'importanza del ruolo assolto dai volontari del soccorso nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale, occorre procedere con la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico dedicato, il quale dovrà essere composto dal Dirigente regionale competente in materia di sanità territoriale o, in sua sostituzione, dal Coordinatore del Dipartimento sanità e salute, che ne coordina i lavori, da un rappresentante dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e da un rappresentante di ogni ODV titolare di convenzione con l'Azienda medesima, il quale avrà l'obiettivo di dare avvio ai lavori di approfondimento, condivisione e concertazione per confermare e promuovere un percorso partecipato volto a porre in essere azioni di qualificazione del percorso formativo per la piena valorizzazione del mondo del volontariato valdostano.

Dà atto che i percorsi formativi della CRI sono conformi alle disposizioni di cui agli allegati alla presente deliberazione e che, pertanto, i medesimi assolvono i requisiti previsti, precisando, con riferimento all'allegato D, articolo 6:

- a) la possibilità di iscrizione degli Istruttori e Formatori CRI nella sezione A del registro regionale, salvo l'assolvimento dei requisiti previsti;
- b) la possibilità di iscrizione degli Istruttori CRI in possesso del percorso "Full D" (percorso unico defibrillazione adulto e pediatrico) nella sezione B del registro regionale.

Propone, pertanto, di approvare le nuove disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, ivi compreso quello volontario, dei tecnici specializzati di soccorso alpino e dei tecnici di soccorso alpino cinofili del soccorso alpino valdostano che operano nell'elisoccorso, nonché di revocare le DGR 264/2006, 3428/2007 e 935/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614, in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, e in applicazione del comma 5, art. 15 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30, le disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, ivi compreso quello volontario, dei tecnici specializzati di soccorso alpino e dei tecnici di soccorso alpino cinofili del soccorso alpino valdostano che operano nell'elisoccorso, disciplinandone gli aspetti organizzativi, i criteri di validazione dei percorsi formativi, i contenuti della formazione di base specifica e dell'aggiornamento e dell'addestramento permanente, come dettagliato negli allegati alla presente deliberazione che formano parte integrante della stessa:
 - A - Disposizioni generali per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria;
 - B - Disposizioni per l'organizzazione del percorso formativo per i volontari del soccorso;
 - C - Disposizioni per l'organizzazione dell'iter formativo per i tecnici specializzati di soccorso alpino e i tecnici di soccorso alpino cinofili del soccorso alpino valdostano che operano nell'elisoccorso;
 - D - Corso per docenti formatori e relativo Registro regionale;
2. di stabilire che le presenti disposizioni definiscono anche il programma formativo, l'aggiornamento e l'addestramento permanente per i tecnici specializzati di soccorso alpino e i tecnici di soccorso alpino cinofili del soccorso alpino valdostano che operano nell'elisoccorso, a completamento delle specifiche normative di settore che li riguardano;
3. di stabilire che le presenti disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria costituiscono riferimento anche per la formazione delle figure quali i *pisteurs-secouristes*, gli operatori del soccorso alpino valdostano, il personale del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco, che non appartengono al SSR né ad Enti o Croci, pur nell'ambito delle relative e specifiche discipline di settore;
4. di dare atto che i percorsi formativi della CRI sono conformi alle disposizioni di cui agli allegati alla presente deliberazione e, pertanto, di stabilire che i medesimi assolvono i requisiti previsti, precisando, con riferimento all'allegato D, articolo 6:
 - a) la possibilità di iscrizione degli Istruttori e Formatori CRI nella sezione A del registro

- regionale, salvo l'assolvimento dei requisiti previsti;
- b) la possibilità di iscrizione degli Istruttori CRI in possesso del percorso "Full D" (percorso unico defibrillazione adulto e pediatrico) nella sezione B del registro regionale.
5. di stabilire che alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, in ragione della revoca della DGR 264/2006 disposta dal successivo punto 10, l'elenco dei docenti formatori di cui alla sezione A del registro regionale disciplinato dalla suddetta DGR è confermato per le finalità riorganizzative del registro medesimo di cui all'Allegato D;
 6. di stabilire che, nelle more della messa a regime della piattaforma regionale a supporto delle attività formative di cui alla presente deliberazione, gli adempimenti di cui agli allegati che fanno espresso richiamo alla suddetta piattaforma sono assolti con le modalità precedentemente utilizzate;
 7. di stabilire che le attività formative in corso all'entrata in vigore della presente deliberazione siano concluse ai sensi delle disposizioni previgenti con le quali erano state avviate;
 8. di stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta laddove, per necessità contingenti in ragione di carenza di personale, debba fare ricorso a contratti di somministrazione per disporre di personale da destinare al settore dell'emergenza-urgenza in qualità di operatore tecnico specializzato, richieda quale requisito di accesso al servizio il possesso della tessera regionale di *volontario del trasporto e soccorso sanitario* (ex abilitazione corso C di cui all'allegato B della presente deliberazione) da almeno 36 mesi.
 9. di stabilire che venga costituito un tavolo di lavoro tecnico dedicato, il quale dovrà essere composto dal Dirigente regionale competente in materia di sanità territoriale o, in sua sostituzione, dal Coordinatore del Dipartimento sanità, che ne coordina i lavori, da un rappresentante dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e da un rappresentante di ogni ODV titolare di convenzione con l'Azienda medesima, il quale avrà l'obiettivo di dare avvio ai lavori di approfondimento, condivisione e concertazione per confermare e promuovere un percorso partecipato volto a porre in essere azioni di qualificazione e valorizzazione del mondo del volontariato valdostano;
 10. di revocare le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 264 in data 3 febbraio 2006, recante "Istituzione del Registro regionale dei docenti formatori e dei volontari istruttori del personale soccorritore ed approvazione del modello di attestato da rilasciare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1747 del 6 giugno 2005";
 - n. 3428 in data 30 novembre 2007, recante "Disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell'attività dei volontari del soccorso della Valle d'Aosta, con decorrenza 1° gennaio 2008. Revoca delle DGR 4353/2005 e 650/2007";
 - n. 935 in data 27 luglio 2018, recante "Approvazione della tessera regionale di "Volontario del soccorso", in sostituzione della tessera regionale di "Ausiliario volontario del trasporto e soccorso sanitario", di cui al fac-simile dell'allegato E) alla deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 30 novembre 2007";
 11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto gli stessi trovano copertura nell'ambito del finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente assegnato annualmente all'Azienda USL della Valle d'Aosta;

12. di stabilire che eventuali modifiche, non sostanziali, alle disposizioni allegate alla presente deliberazione saranno approvate con provvedimento del Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario;
13. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario all'Azienda USL della Valle d'Aosta e al Soccorso alpino valdostano per i successivi adempimenti di competenza e alle Strutture regionali competenti sulle figure richiamate al punto 3 per opportuna conoscenza;
14. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione - sezione *Sanità*.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E
L'ADDESTRAMENTO PERMANENTE DEL PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA
REGIONALE DELL'EMERGENZA-URGENZA SANITARIA

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Le presenti disposizioni recepiscono quanto indicato dall'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 maggio 2003, recante "**Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza**", disciplinando la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale tecnico-sanitario del SSR, dei volontari del soccorso e dei tecnici specializzati di soccorso alpino e tecnici di soccorso alpino cinofili, che operano nel sistema regionale di emergenza-urgenza, con particolare riferimento:
 - agli aspetti organizzativi;
 - ai criteri di validazione dei percorsi formativi;
 - ai contenuti dei corsi e della formazione permanente.

Art. 2

(Tipologia della formazione)

1. Il settore dell'emergenza-urgenza costituisce un particolare banco di prova delle capacità professionali, della preparazione tecnica e delle capacità relazionali per chi opera nel sistema e, pertanto, è indispensabile fornire agli operatori strumenti formativi uniformi orientati alla gestione dell'emergenza-urgenza nonché un adeguato *training* e *re-training*, documentato e verificabile, certificato da Associazioni e/o Centri di formazione accreditati a livello nazionale ed internazionale e/o da certificazioni rilasciate dall'Azienda USL a seguito della partecipazione a corsi equivalenti organizzati dalla stessa. In ottemperanza a quanto previsto a livello nazionale, la formazione del personale dell'emergenza-urgenza si può distinguere in due fasi come sotto dettagliato:
 - a) **la formazione di base specifica**, intesa quale requisito di uniformità del sapere, saper fare e saper essere, indipendentemente dal livello formativo già acquisito.
La formazione di base specifica è rivolta al personale che viene inserito per la prima volta nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza e, a seconda delle funzioni a cui è preposta, può essere graduata su più corsi, secondo i livelli di formazione che disciplinano criteri di conoscenze, abilità, responsabilità/autonomia che il partecipante acquisisce a conclusione di ogni modulo.
 - b) **l'aggiornamento**, inteso quale strumento di mantenimento delle conoscenze acquisite e di informazione-acquisizione delle novità in ambito professionale, e **l'addestramento permanente**, inteso quale miglioramento e perfezionamento delle specifiche competenze cliniche e tecniche, della capacità di gestione dell'evento, dell'abilità pratica e capacità di interazione professionale ed operativa.
L'aggiornamento e l'addestramento permanente sono rivolti, con periodicità a seconda del livello formativo acquisito a tutto il personale che già opera nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza.
2. Al fine di assicurare un approccio sistematico al trattamento di persone colpite da un evento critico, sia la formazione di base che l'aggiornamento e addestramento permanente saranno articolati in:
 - momenti di apprendimento di nozioni teoriche;
 - momenti di acquisizione di abilità pratiche;

- simulazioni per l'addestramento al corretto approccio alle diverse situazioni di emergenza-urgenza e maxi emergenza.

Art. 3

(Destinatari della formazione)

1. Sono destinatari della formazione di cui all'articolo 2:

a) **il personale Sanitario del Servizio Sanitario Regionale**

- a 1) Medici del SSR
- a 2) Medici dell'emergenza territoriale convenzionati
- a 3) Personale infermieristico del SSR
- a 4) Operatori tecnici specializzati che operano nel sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria

b) **altro personale tecnico del SSR**

- b 1) Volontari del soccorso, operanti nell'ambito del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria.
- b 2) Tecnici specializzati di soccorso alpino e tecnici di soccorso alpino cinofili del Soccorso Alpino Valdostano che operano nell'elisoccorso.

Art. 4

(Maxiemergenze ed emergenze non convenzionali)

1. Per quanto attiene alla formazione, aggiornamento e addestramento permanente in materia di maxiemergenze-medicina delle catastrofi sono previste annualmente almeno **20 ore**, comprensive di teoria e simulazioni, per il personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito denominata Azienda USL) che opera nelle strutture di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (MCUA) e emergenza territoriale, Centrale operativa, soccorso sanitario e emergenza territoriale e Anestesia e rianimazione.
2. Per il restante personale dipendente dell'Azienda USL sarà compito del Dipartimento Emergenza, rianimazione e anestesia quantificare il monte ore annuale necessario per le iniziative di formazione e aggiornamento nell'ambito delle maxi emergenze intra-extra ospedaliere.
3. Per i soggetti di cui al precedente articolo 3 lettere b1) e b2) sarà compito dell'Azienda USL definire annualmente la partecipazione ad iniziative di maxi emergenza in accordo con la Protezione Civile.

Art. 5

(Formazione per il servizio di soccorso sanitario in elicottero)

1. Tutto il personale sanitario dipendente dell'Azienda USL impiegato nei turni di elisoccorso, in ottemperanza alle linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero contenute nell'Accordo Stato/Regioni del 3 febbraio 2005, deve aver seguito e superato i percorsi formativi, di addestramento ed aggiornamento sanitari, di competenza dell'Azienda USL, alpinistici, di competenza del Soccorso Alpino Valdostano, ed aeronautici, di competenza dell'Operatore aeronautico appaltatore dei servizi di elicottero per la Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. I Tecnici specializzati di soccorso alpino ed i Tecnici di soccorso alpino cinofili del Soccorso Alpino Valdostano per essere impiegati nel servizio di soccorso sanitario con elicottero devono aver seguito e superato i percorsi formativi, di addestramento ed aggiornamento di cui all'allegato C del presente documento, nonché quelli aeronautici, di competenza dell'Operatore aeronautico appaltatore dei servizi di elicottero.

ART. 6

(Modalità organizzative per il personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale)

1. Il programma formativo del corso di base per il **PERSONALE SANITARIO DEL SSR** sarà articolato in 3 diversi moduli così definiti:
 - A) **MODULO CLINICO-ASSISTENZIALE**, il cui obiettivo è di fornire nozioni teoriche e abilità tecniche finalizzate alla stabilizzazione e mantenimento delle funzioni vitali, al contenimento delle complicazioni che possono insorgere già nella fase extraospedaliera, nonché all'avvio di un efficace e rapido iter diagnostico-terapeutico intraospedaliero.
 - B) **MODULO ORGANIZZATIVO**, finalizzato all'apprendimento delle regole che sono alla base del sistema dell'emergenza-urgenza: le risorse impegnate, i protocolli operativi, le responsabilità individuali, l'autoprotezione e la sicurezza operativa in ambiente ostile, l'organizzazione delle maxiemergenze, ecc.
 - C) **MODULO RELAZIONALE**, finalizzato a facilitare l'interazione e la comunicazione tra i diversi soggetti che operano nel sistema, nonché ad acquisire capacità di relazione con pazienti e familiari e a gestire lo stress ed i conflitti.
2. Il programma formativo del corso di base, requisito per l'assunzione presso la Centrale operativa, soccorso sanitario e emergenza territoriale per l'operatore tecnico addetto ad attività di soccorso e trasporto infermi sarà articolato in 3 moduli così definiti:
 - A) **MODULO ASSISTENZIALE**, finalizzato a fornire gli elementi di base non invasivi per la stabilizzazione, il mantenimento delle funzioni vitali, l'uso del DAE e per un corretto trattamento del traumatizzato sia nella fase di recupero che in quella di trasporto.
 - B) **MODULO ORGANIZZATIVO**, i cui contenuti sono riconducibili a quanto previsto per il personale sanitario con particolare riguardo ai problemi della guida sicura dei mezzi e delle tecniche di comunicazione radio-telefoniche, l'organizzazione delle maxiemergenze, ecc.
 - C) **MODULO RELAZIONALE**, i cui contenuti di base sono riconducibili a quanto previsto per il personale sanitario.
3. Per il personale sanitario e tecnico dipendente del SSR, che viene inserito nella Centrale operativa di soccorso sanitario 118, è previsto un modulo aggiuntivo specifico definito **MODULO DI CENTRALE**, finalizzato a fornire adeguati elementi di conoscenza teorico-pratica riguardanti la gestione della domanda di soccorso, il corretto utilizzo delle risorse, l'utilizzo dei protocolli che regolano i rapporti con i vari enti coinvolti nel sistema dell'emergenza-urgenza, il corretto utilizzo della tecnologia di centrale e dei programmi informatici, ecc.
4. La valutazione del corsista avviene alla fine di ogni singolo modulo in cui è articolata la formazione di base. In particolare:
 - a) il superamento del modulo clinico-assistenziale di cui al comma 1 e del modulo assistenziale di cui al comma 2 è validato dal responsabile della formazione sulla base del conseguimento di tutte le certificazioni previste per i diversi profili professionali, (BLS-D, ACLS, PHTLS, PBLIS, ecc.) rilasciate da Associazioni e/o Centri di formazione secondo le Linee guida internazionali e nazionali e/o da certificazioni rilasciate dall'Azienda USL a seguito della partecipazione a corsi equivalenti organizzati dalla stessa;
 - b) il superamento dei moduli organizzativo-relazionale e di centrale di cui al comma 1 e 2 è validato dal responsabile della formazione sulla base dell'esito positivo, con punteggio minimo di 6/10, della valutazione teorico-pratica effettuata dai docenti-tutors, secondo standard di valutazione uniformi che prevedono l'uso di strumenti quali questionario per verificare il livello conoscitivo e griglia di valutazione per misurare il livello del saper fare e saper essere.
5. Il mancato superamento di uno o più moduli comporta la ripetizione delle prove di valutazione teorico-pratiche, relative al modulo stesso, entro i successivi tre mesi.

6. Il personale dipendente dell'Azienda USL che abbia superato tutti i moduli previsti ottiene il rilascio da parte dell'Azienda medesima di un attestato che valida il compimento del percorso formativo specifico.
7. Fatte salve le specifiche modalità di accesso e concorsuali che disciplinano le assunzioni alla dipendenza del SSR e la regolamentazione della mobilità degli operatori dipendenti dell'Azienda USL, la copertura del posto in organico presso le strutture complesse e semplici afferenti al Dipartimento d'Emergenza, rianimazione e anestesia, comporta, entro il primo biennio di attività nel sistema, l'obbligo della partecipazione, con validazione positiva, al percorso formativo di base specifico per profilo professionale, secondo l'articolazione prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
8. Eventuali attestazioni e/o certificazioni, in corso di validità, di percorsi formativi già espletati dall'operatore e riconducibili ad argomenti previsti nei moduli di cui al presente articolo, saranno oggetto di valutazione quali crediti formativi.
9. La formazione di cui al presente allegato rientra nel sistema per la formazione continua di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e pertanto concorre al raggiungimento dei crediti formativi annuali previsti per ciascun operatore del SSN.
10. È compito del Dipartimento d'Emergenza, rianimazione e anestesia dell'Azienda USL definire quanto segue:
 - il responsabile medico della formazione;
 - i contenuti di dettaglio del percorso formativo nel rispetto di quanto indicato nel presente allegato;
 - la metodologia didattica;
 - il materiale didattico;
 - la scelta dei docenti-tutors;
 - l'individuazione delle Associazioni e/o Centri di formazione autorizzati al rilascio delle certificazioni secondo Linee guida internazionali e nazionali e/o l'organizzazione, tramite l'ufficio formazione dell'Azienda USL dei corsi equivalenti;
 - lo standard uniforme di valutazione (questionario e griglia di valutazione);
 - l'analisi dei crediti formativi di cui al comma 8.
11. L'organizzazione e la gestione dei corsi di base rivolti al personale dipendente e ai medici di emergenza territoriale sono affidate all'Azienda USL.
12. Il Dipartimento d'Emergenza, rianimazione e anestesia dell'Azienda USL è autorizzato a definire specifici percorsi di formazione, aggiornamento e addestramento permanenti per il personale che opera nel sistema dell'emergenza-urgenza da almeno un anno.

ART. 7

(Medici appartenenti al Servizio Sanitario Regionale)

1. **Obiettivi dei corsi di formazione**

Acquisizione di conoscenze teoriche e di capacità pratiche sia clinico-assistenziali che organizzative e relazionali necessarie alla corretta e puntuale gestione di qualsiasi evento riconducibile ad una emergenza-urgenza intra o extra-ospedaliera.

2. **Durata della formazione di base specifica (corso di base)**

250 ore comprensive di teoria, pratica-simulazione, tirocinio nell'ambito del Dipartimento d'Emergenza, Rianimazione e Anestesia e valutazione.

3. **Programma**

Il programma formativo di base per il personale medico di nuovo inserimento è articolato in tre moduli, più un modulo specifico aggiuntivo, come di seguito dettagliato:

A) MODULO CLINICO-ASSISTENZIALE: 100 ore complessive.

Gli argomenti trattati, nel rispetto delle consolidate Linee guida internazionali e nazionali per l'emergenza sanitaria e relative certificazioni, devono riguardare:

- il primo soccorso di base per adulti e pediatrico;
- il soccorso avanzato e le relative manovre invasive di supporto vitale sia per adulti che pediatrico;
- il soccorso traumatologico per adulti e pediatrico.

B) MODULO ORGANIZZATIVO: 110 ore complessive.

Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:

- la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in tutte le sue articolazioni;
- le modalità operative quali trasporto, sistema delle comunicazioni, rapporti con altri Enti e/o Associazioni di volontariato;
- la conoscenza dei vari protocolli in uso sia organizzativi che clinici ospedalieri e territoriali;
- la conoscenza dei protocolli e dei piani regionali relativi alle maxiemergenze;
- la conoscenza degli aspetti medico-legali tipici dell'attività di emergenza-urgenza;
- la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso.

C) MODULO RELAZIONALE: 40 ore complessive.

Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:

- la conoscenza delle metodologie di lavoro in équipe;
- l'acquisizione di capacità relazionali anche rispetto alle comunicazioni tra le componenti del sistema e nei confronti dell'utenza;
- la gestione dell'ansia e delle situazioni critiche;
- la conoscenza delle tecniche di *defusing* e *debriefing*.

D) MODULO DI CENTRALE:

Per questo modulo aggiuntivo, obbligatorio solo per il personale che sarà inserito nella centrale operativa 118, sono previste almeno altre **30 ore** di formazione teorico-pratica che riguardano in maniera specifica:

- i protocolli di gestione della domanda di soccorso;
- l'organizzazione della centrale;
- la conoscenza della tecnologia (radiotelefonica e informatica) in uso presso la centrale e sui mezzi di soccorso;
- la conoscenza toponomastica della realtà regionale;
- i rapporti regolati da protocolli con altri Enti o realtà che possono essere coinvolti in situazioni di emergenza sanitaria e/o di maxi emergenza.

ART. 8

(Medici convenzionati dell'emergenza territoriale)

(Accordo Collettivo Nazionale del 28 aprile 2022)

1. Nei confronti del personale medico che abbia superato il corso di idoneità all'emergenza sanitaria territoriale (MET) organizzato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per un orario complessivo non inferiore a **300 ore**, non è previsto un altro corso di base, ma esclusivamente la partecipazione all'aggiornamento e addestramento permanente.

2. Qualora il medico di emergenza territoriale (MET) abbia conseguito il titolo ad operare nel sistema a seguito del superamento del corso di 300 ore in altre realtà extraregionali dovrà frequentare il modulo organizzativo e quello relazionale per un totale di **150 ore**.
3. Tutti i medici convenzionati che operano nel sistema dell'emergenza-urgenza e che vengono inseriti nella centrale operativa 118, devono frequentare il modulo di centrale della durata di **30 ore** teorico-pratiche di cui al precedente articolo 6, comma 3, e articolo 7, comma 3, lett. D).

ART. 9

(Infermieri appartenenti al Servizio Sanitario Regionale)

1. Obiettivi dei corsi di formazione

Favorire l'acquisizione di tecniche e strategie di intervento nelle più svariate situazioni critiche, applicare i protocolli sia clinici che organizzativi, conoscere le tecniche di comunicazione e relazionali.

2. Durata della formazione di base specifica (corso di base)

238 ore suddivise tra teoria, pratica-simulazioni, tirocinio nell'ambito del Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia e valutazione.

3. Programma

Il programma di formazione di base per il personale infermieristico di nuovo inserimento nel sistema dell'emergenza-urgenza è articolato in 3 moduli come di seguito dettagliato:

A) MODULO CLINICO-ASSISTENZIALE: **98 ore** complessive.

Gli argomenti trattati, nel rispetto delle consolidate Linee guida internazionali e nazionali per l'emergenza sanitaria e relative certificazioni, devono riguardare:

- il primo soccorso di base per adulti e pediatrico;
- il soccorso avanzato di supporto vitale per adulti e pediatrico;
- il soccorso avanzato traumatologico per adulti e pediatri con acquisizione di tecniche invasive di competenza infermieristica;
- la gestione del triage intra-extraospedaliero;
- percorsi assistenziali che garantiscono la continuità delle cure.

B) MODULO ORGANIZZATIVO: **100 ore** complessive.

Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:

- la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in tutte le sue articolazioni;
- le modalità operative quali trasporto, sistema delle comunicazioni, rapporti con altri Enti e/o Associazioni di volontariato;
- la conoscenza dei vari protocolli in uso sia organizzativi che clinici ospedalieri e territoriali;
- la conoscenza dei protocolli e dei piani regionali relativi alle maxiemergenze;
- la conoscenza degli aspetti medico-legali tipici dell'attività di emergenza-urgenza;
- la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso;
- la conoscenza e gestione delle attrezzature sanitarie e del materiale in uso sui mezzi di trasporto e soccorso;
- il triage telefonico.

C) MODULO RELAZIONALE: **40 ore** complessive.

Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:

- la conoscenza delle metodologie di lavoro in équipe;
- l'acquisizione di capacità relazionali anche rispetto alle comunicazioni tra le componenti del sistema e nei confronti dell'utenza;
- la gestione dell'ansia e delle situazioni critiche;
- la conoscenza delle tecniche di *defusing* e *debriefing*.

D) MODULO DI CENTRALE: 40 ore complessive.

Questo modulo aggiuntivo solo per il personale che viene inserito nella Centrale 118, prevede almeno altre 30 ore di formazione teorico-pratica come indicato al precedente articolo 6, comma 3, e 10 ore di tirocinio in centrale.

Art. 10

(Aggiornamento e addestramento permanente: modalità organizzative per il personale dipendente)

1. I programmi di aggiornamento e addestramento permanente per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), che già opera nel sistema dell'emergenza-urgenza dovranno prevedere:
 - a) il rinnovo, entro l'anno di scadenza, delle eventuali certificazioni secondo le cadenze definite dalle Associazioni, dai Centri di Formazione e/o dall'Azienda USL di cui all'articolo 2 comma 1;
 - b) l'organizzazione di brevi corsi che tengano conto delle reali necessità di approfondimento e/o di richiamo espresse dal personale che opera nel sistema;
 - c) la partecipazione a convegni, corsi, seminari, ecc. organizzati da istituzioni pubbliche o private.
2. Sarà compito del Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Anestesia dell'Azienda USL formulare annualmente il percorso di aggiornamento e addestramento permanente tenuto conto che il numero di ore annuali previste non deve essere inferiore alle 20 ore per ciascun operatore, comprensive di parte teorica e parte pratica, che opera nelle strutture semplici e complesse del Dipartimento.
3. L'organizzazione e la gestione dell'aggiornamento e addestramento permanente rivolto al personale dipendente e ai medici di emergenza territoriale sono affidate all'Azienda USL che vi provvede direttamente o avvalendosi di soggetti esterni certificati e competenti in materia.

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER I
VOLONTARI DEL SOCCORSO

Art. 1

(Norme generali)

1. La formazione dei volontari del soccorso operanti nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria è erogata direttamente dall'Azienda USL della Valle d'Aosta (di seguito, denominata Azienda USL), anche con la collaborazione degli enti convenzionati con la medesima sempre nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria.
2. Le ODV del territorio manifestano le richieste di partecipazione alla formazione di qualificazione presso il proprio ente rappresentativo regionale. L'Azienda USL, sulla base dei dati forniti da tale ente, definisce annualmente il numero massimo dei volontari del soccorso da formare e l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento della formazione.
3. L'Azienda USL, anche per il tramite degli enti convenzionati di cui al comma 1, predispone, sulla base dei dati forniti dalle suddette ODV, l'elenco dei volontari del soccorso in possesso dei requisiti necessari per accedere ai corsi.
4. La formazione si svolge durante l'intero anno, con l'organizzazione di corsi suddivisi in moduli formativi, che potranno svolgersi anche mediante modalità di formazione a distanza FAD, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
5. Al termine di ogni corso sarà somministrato un questionario di gradimento per la valutazione del percorso formativo. Ad ogni volontario iscritto alla formazione sarà consegnato, prima dell'inizio dei corsi, il materiale didattico (dispense, manuali, ecc.) a supporto di quanto viene insegnato durante la frequenza dei vari moduli. Nel caso di formazione erogabile in modalità FAD verranno fornite ad ogni iscritto le credenziali necessarie per l'accesso alla piattaforma dedicata.
6. È istituita a livello regionale una piattaforma nella quale i soggetti coinvolti nel percorso della formazione dei volontari del soccorso fanno confluire le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui al presente documento.
7. La frequenza ai corsi è documentata nella piattaforma regionale di cui al comma 6.

Art. 2

(Il responsabile medico della formazione)

1. Il responsabile della formazione e dell'aggiornamento è un medico o un suo delegato medico, individuato dall'Azienda USL, sentito il Direttore del DERA, con esperienza di almeno cinque anni, sia come operatore nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, sia come docente in materie inerenti all'emergenza-urgenza, cui compete la responsabilità dell'organizzazione didattica e la gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento nel rispetto dei contenuti delle presenti disposizioni.
2. Il responsabile medico della formazione, con il supporto della struttura competente per la gestione ed erogazione della formazione, programma il calendario dettagliato che prevede:
 - i giorni e l'orario delle lezioni in presenza;
 - i nominativi dei docenti formatori;
 - le sedi di svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, fatte salve le modalità di formazione a distanza.

3. Il calendario della formazione dovrà essere pubblicato in una sezione dedicata del sito internet dell'Azienda USL e nella piattaforma regionale dedicata alla formazione.

Art. 3

(I percorsi formativi)

1. L'iter formativo prevede i seguenti corsi:

- **corso A**, della durata di **10 ore**, che consente al volontario del soccorso di conseguire l'*abilitazione al trasporto sanitario non urgente e programmabile* di pazienti non barellati, con veicolo comune non attrezzato ai fini sanitari, il quale svolge le funzioni di autista di mezzi comuni dell'ODV e/o dell'Azienda USL (taxi sanitario). Al termine del corso, il volontario ottiene la qualifica di "*volontario di base*";
- **corso B**, della durata di **70 ore**, che consente al *volontario di base* di conseguire l'*abilitazione al trasporto sanitario non urgente con ambulanza*, che svolge le attività previste per il volontario di base nonché le funzioni di terzo di equipaggio su ambulanza. Al termine del corso, il volontario ottiene la qualifica di "*volontario del trasporto sanitario*";
- **corso C**, della durata di **120 ore**, che consente al *volontario del trasporto sanitario* di conseguire l'*abilitazione al trasporto e soccorso sanitario urgente con ambulanza*, che svolge le seguenti funzioni:
 - membro dell'equipaggio previsto per trasporti non urgenti o programmati (taxi sanitario)
 - membro dell'equipaggio previsto per attività di soccorso o assistenza a manifestazioni
 - attività previste per il volontario del trasporto sanitario
 - autista e/o soccorritore in casi di codici gialli e rossi.Al termine del corso, il volontario ottiene la qualifica di "*volontario del trasporto e soccorso sanitario*".
- **corso certificato BLS-D** della durata di **8 ore** abilitante all'utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE) obbligatorio solo per i volontari del soccorso che intendono svolgere attività sulle ambulanze (corso B e C).

Art. 4

(Organizzazione del corso A)

1. Possono partecipare alle attività formative del corso A i volontari di età compresa tra i 18 e i 70 anni compiuti, iscritti ad un'ODV di volontari del soccorso, previa valutazione dell'idoneità alla mansione da parte del medico di medicina generale per il tramite del rilascio di un certificato anamnestico e in possesso di patente di guida B.
2. Il corso è articolato in moduli formativi della durata complessiva di 10 ore, da svolgersi entro 3 mesi dall'inizio del corso, erogabili anche in modalità FAD conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, accedendo alla piattaforma dedicata con apposite credenziali.
3. Il corso deve essere seguito nella sua interezza, pertanto, non sono consentite ore di assenza e non è previsto alcun esame finale di verifica, ma è sufficiente la frequenza di ogni modulo previsto.

Art. 5

(Moduli formativi del corso A)

1. Tale corso è finalizzato a fornire elementi conoscitivi sul ruolo e sulle responsabilità del volontario, sui diritti e doveri del personale e delle ODV in qualità di incaricati di pubblico servizio nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, con attenzione alla *privacy* e alla gestione delle informazioni soggette a riservatezza e con nozioni di base per la corretta compilazione dei registri dei prelievi carburante e vitto negli esercizi convenzionati.

2. I moduli formativi del corso A sono i seguenti:

Introduzione alla struttura del corso di formazione	30'
Nozioni di primo soccorso (BLS)	2 ore
Il ruolo del volontario del soccorso	15'
Modulistica	15'
Diritti e doveri del volontario del soccorso	15'
Corretta compilazione dei verbali di servizio	15'
Corretta compilazione dei verbali delle prestazioni a tariffa	10'
Corretta compilazione dei registri dei prelievi carburanti e vitto negli esercizi convenzionati	20'
Corretta compilazione della modulistica dell'Ufficio tecnico dell'Azienda USL per la manutenzione dei mezzi	10'
Cenni sulla normativa nazionale e regionale di riferimento	10'
Diritti e doveri del personale e delle ODV in qualità di incaricati di pubblico servizio all'interno del sistema complesso dell'Azienda USL e non solo	30'
Privacy e gestione delle informazioni soggette a riservatezza	10'
Ruolo e responsabilità del volontario di base	30'
Conoscenza strutture sanitarie pubbliche e private presenti nel territorio regionale (chi fa cosa)	30'
Descrivere le procedure interne e i protocolli del sistema dell'emergenza e dell'Ufficio trasporti sanitari (regolamenti, normative nazionali e regionali)	30'
Conoscenza e identificazione dei ruoli delle figure sanitarie e non presenti nel comparto sanitario (identificare l'OSS, l'infermiere, ecc.)	30'
Sicurezza del personale, conoscenza dei rischi evolutivi e corretto utilizzo dei DPI	30'
Nozioni basilari di igiene personale e di sicurezza al rischio di contaminazione biologica (utilizzo dei presidi di prevenzione)	30'
Conoscenza delle condizioni di rischio biologico, i principali metodi e materiali per la detersione, disinfezione e sanificazione	30'
Conoscere le procedure operative standard adottate dall'Azienda USL in caso di contaminazione	1 ora
Corretto utilizzo, stoccaggio e ritiro dei rifiuti sanitari taglienti e contaminati (sani box, ecc.)	30'
TOTALE	10 ore

La durata dei singoli moduli, così come riportata, è indicativa dell'impegno da dedicare ai singoli argomenti oggetto del corso - i cui contenuti di dettaglio potranno subire variazioni e/o aggiornamenti - e, laddove si rendesse necessario, può essere variata da parte del soggetto che eroga la formazione in accordo con il responsabile medico della formazione.

Art. 6

(Organizzazione del corso B)

1. Possono partecipare al corso B i volontari che hanno frequentato il corso A.
2. Si tratta di un corso teorico-pratico, della durata complessiva di 70 ore, che va completato entro 6 mesi dall'inizio dell'iter formativo, di cui:
 - a) 30 ore teorico-pratiche, comprensive di verifica, non sono consentite assenze
 - b) 40 ore di tirocinio su mezzo di soccorso, con almeno 10 trasporti sanitari non urgenti nell'ambito delle attività di emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Regionale (anche su mezzi di soccorso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta), non sono consentite assenze. Il requisito deve essere documentato dall'ODV di appartenenza del discente che partecipa al corso.

La verifica di fine corso viene effettuata dai docenti formatori e consiste in un test a risposta multipla, che si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari al 70% delle risposte esatte.

3. Al termine del modulo B verranno ammessi all'esame finale i volontari in regola con:
 - il completamento del corso teorico-pratico di cui alle lett. a) e b) del comma 2;
 - il superamento della verifica con un punteggio pari o superiore a 70/100;
 - l'acquisizione della prevista certificazione BLS-D;

Art. 7

(Moduli formativi del corso B)

1. Tale corso è finalizzato a fornire gli elementi conoscitivi e le abilità pratiche necessarie per un corretto trasporto e assistenza dei pazienti, l'uso dell'ambulanza e della dotazione di bordo, le nozioni sul corpo umano, l'assistenza al trasporto pediatrico, la conoscenza dell'organizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza.
2. I moduli formativi del corso B sono i seguenti:

La catena della sopravvivenza

BLS-D (defibrillazione precoce e ostruzione delle vie aeree)	8 ore
--	-------

Concetti di base

Organizzazione del sistema dell'emergenza - CUS	30'
Attivazione sala crisi	15'
Definizione e organizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza 118	30'
Identificare i componenti del sistema dell'emergenza sanitaria (CUS-UTS)	30'
Descrivere i compiti istituzionali in capo al sistema dell'emergenza sanitaria regionale e nazionale (numero unico 112 e varie istituzioni)	15'

Normativa relativa al sistema dell'emergenza urgenza

Cenni sulla normativa nazionale/regionale sui mezzi di soccorso	15'
Codice della strada, dispositivi degli allarmi acustici e visivi, corretto posizionamento e conduzione dei mezzi di soccorso	30'

Responsabilità conducente e nozioni complementari	15'
Sicurezza della scena e corretta compilazione delle schede di soccorso	15'
Utilizzo ambulanza, prima-durante-dopo il servizio	15'

Servizi secondari

Utilizzazione tablet presente sul mezzo di soccorso e procedure servizi sanitari non urgenti con ambulanza; relazioni con ufficio trasporti secondari dell'Azienda USL	30'
--	-----

Comunicazioni radio

Alfabeto NATO	15'
Tutti i sistemi di comunicazione in uso con il sistema dell'emergenza 118 e di Protezione civile	15'
Comunicazioni radio in fonia e dati, modalità d'uso delle radio portatili, veicolari e del tablet (basi fisse, veicolari e portatili analogici e digitali)	30'
Mezzo di soccorso cabina e cellula sanitario (check list, sanificazione, controlli e operatività, ecc.)	1 ora

Conoscere i principali componenti degli apparati

Respiratorio, circolatorio, scheletrico, nervoso	15'
Elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano:(torace, sistema cardio circolatorio, sistema dei vasi sanguigni, polmoni e respirazione, sistema nervoso, ecc.)	30'
Conoscenza delle funzioni vitali e valutazione dei parametri attraverso l'utilizzo di saturimetro, termometro, rilevatore automatico della pressione	30'
Corretta scelta e utilizzo dei presidi sanitari in dotazione su adulto, bambino e neonato	30'
Semplici definizioni dei termini medici legati alle funzioni vitali (sincope, lipotimia, convulsioni, cianosi, alterazione stato di coscienza, tachicardia, bradicardia)	15'

Modalità utilizzo delle bombole di ossigeno

Conoscenza impianto di ossigeno terapia fisso e mobile sui mezzi di soccorso	30'
Conoscenza, lettura e valutazione delle principali caratteristiche delle bombole di ossigeno	30'
Conoscenza e corretta sostituzione e stoccaggio delle bombole di ossigeno scariche	15'
Rischi evolutivi legati all'ossigeno in ambienti confinati	15'
Corretto utilizzo dei presidi sanitari di erogazione dell'ossigeno (maschere semplici, maschere con reservoir, occhialini nasali, maschere sistema Venturi, adulto e bambino, ecc.)	45'

Definizione dei termini medici legati alle disfunzioni vitali legati alla carenza di O2	30'
Rischi sanitari legati alla somministrazione di ossigeno	20'
Aspiratore portatile	10'

Gestione del paziente con sospetta o accertata patologia infettiva

Vestizione	15'
Pulizia e sanificazione ambulanza	1 ora
Procedure aziendali	30'

Utilizzo presidi di mobilizzazione

Scoop-65 e barella cucchiaio	3 ore
Tecniche di barellamento e di trasporto del paziente in sicurezza	
Tecniche di prelevamento manuale a ponte e a cucchiaio	
Modalità d'uso della barella cucchiaio e rigida spinale	
Utilizzo e funzionamento del materasso a depressione	
Utilizzo e funzionamento della sedia portantina	
Prelevamento manuale dall'auto	
Uso di steccobende, bendaggi e fasciature	
Tecniche di posizionamento in autotrasfusione e laterale di sicurezza	

Utilizzo dei presidi di prelievo e trasporto (esercitazione pratiche)

Prelievo del paziente dal letto con e senza l'ausilio dei presidi per la movimentazione dei carichi	3 ore
Utilizzo sedia portantina (40+ ezglide power)	
Utilizzo telo trasporto	
Utilizzo barella autocaricante	

Ripasso presidi	1 ora 30'
Verifica di fine corso	1 ora 30'

TOTALE	30 ore
---------------	---------------

La durata dei singoli moduli, così come riportata, è indicativa dell'impegno da dedicare ai singoli argomenti oggetto del corso - i cui contenuti di dettaglio potranno subire variazioni e/o aggiornamenti - e, laddove si rendesse necessario, può essere variata da parte del soggetto che eroga la formazione in accordo con il responsabile medico della formazione.

Art. 8
(Organizzazione del corso C)

1. Possono partecipare al corso C i volontari che hanno superato il corso B e che sono in possesso dell'attestato BLS-D.
2. Si tratta di un corso teorico-pratico della durata complessiva di 120 ore, che va completato entro 1 anno dall'inizio dell'iter formativo, di cui:
 - a) 40 ore teorico-pratiche, comprensive di verifica, non sono consentite assenze
 - b) 80 ore di tirocinio su mezzo di soccorso, con almeno 15 soccorsi documentati nell'ambito delle attività di Emergenza-urgenza del Servizio Sanitario Regionale (anche su mezzi di soccorso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta), non sono consentite assenze. Il requisito deve essere documentato dall'ODV di appartenenza del discente che partecipa al corso.
3. La verifica di fine corso viene effettuata dai docenti-formatori e consiste in un test a risposta multipla, che si intende superato con il conseguimento di un punteggio pari all'80% delle risposte esatte.
4. Al termine del modulo C verranno ammessi all'esame finale i volontari in regola con:
 - il completamento del corso teorico-pratico di cui alle lett. a) e b) del comma 2;
 - il superamento della verifica con un punteggio pari o superiore a 80/100;

Art. 9
(Moduli formativi del corso C)

1. Tale corso è finalizzato ad approfondire gli elementi di base non invasivi per la stabilizzazione, il mantenimento delle funzioni vitali, la rianimazione cardiorespiratoria pediatrica di base, il corretto trattamento delle vittime e dei pazienti traumatizzati, sia nella fase di soccorso sia in quella di trasporto, le procedure di autoprotezione durante il salvataggio, la gestione delle maxi emergenze, nonché l'organizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza e dei protocolli vigenti.
2. I moduli formativi del corso C sono i seguenti:

Sostegno delle funzioni in età pediatrica

La persona in età pediatrica	8 ore
Obiettivo del PBLIS (lattante/bambino)	
La catena della sopravvivenza	
Defibrillazione precoce	
Ostruzione vie aeree	

Intervento delle forze dell'ordine sulla scena del soccorso

Il soccorritore sulla scena del crimine	1 ora
Preservare le evidenze forensi	
Ingresso in sicurezza alle responsabilità legali del soccorritore	

Elisoccorso

Nozioni di autoprotezione e comunicazione con SA1	2 ore
Sicurezza della scena	
Procedure per rendez-vous elicottero	

Traumi, traumi penetranti, avvelenamenti, folgorazione	1 ora
Lesioni termiche e loro trattamento sul territorio	1 ora
Mal di montagna	30'
Cenni di lesioni muscolo scheletriche	30'
Ferite e amputazioni	30'
Intossicazione da monossido (utilizzo Tetra)	1 ora
Morso di vipera e punture da imenotteri	30'
Stop to bleed e annegamento	1 ora

PTC (Prehospital Trauma Care – modulo base) - Approccio e trattamento pre-ospedaliero al traumatizzato secondo le linee guida IRC	8 ore
Rapporti di collaborazione con tutti gli enti preposti all'intervento di soccorso (Vigili del fuoco gruppo taglio)	2 ore
Ripasso Ked e spinale adulto	2 ore

Aspetti psicologici del soccorso (gestione del paziente aggressivo)

Aspetti psicologici nelle maxi-emergenze	2 ore
Maxi-emergenze (concetti generali)	

Utilizzo presidi

Spinale pediatrica	4 ore
Pedi mate	
Collare cervicale (adulto + pediatrico)	
Barella scoop	

Ripasso di tutti i presidi	3 ore
Test scritto	2 ore

TOTALE	40 ore
---------------	---------------

La durata dei singoli moduli, così come riportata, è indicativa dell'impegno da dedicare ai singoli argomenti oggetto del corso - i cui contenuti di dettaglio potranno subire variazioni e/o aggiornamenti - e, laddove si rendesse necessario, può essere variata da parte del soggetto che eroga la formazione in accordo con il responsabile medico della formazione.

Art. 10

(Il corso certificato BLS-D)

1. Il corso certificato BLS-D, della durata di 8 ore, comprensive della valutazione finale, è organizzato dal responsabile medico della formazione, nel rispetto dell'Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 127/CSR). Al corso non è consentita alcuna assenza.
2. I docenti del corso devono essere in possesso delle certificazioni Basic Life Support-Defibrillation (BLS-D), Pediatric Basic Life Support (PBLIS) e Basic Trauma Life Support (BTLIS) rilasciate da Associazioni e/o dai Centri di formazione accreditati ai sensi dell'Accordo sopraindicato e devono risultare iscritti nella sezione B del Registro regionale dei formatori.
3. Il corso consiste in una parte teorica e una parte pratica; quest'ultima deve essere garantita con l'impiego di un manichino e di un DAE simulatore, che permettano di riprodurre le manovre previste nel percorso formativo.
4. La valutazione finale consiste in una prova teorica e una prova pratica. A coloro che superano le prove viene rilasciata una autorizzazione nominativa all'impiego del DAE, che ha durata illimitata, fermo restando l'obbligo di un *re-training* ogni due anni da effettuarsi non prima dei 6 mesi della scadenza.
5. Gli obiettivi consistono nell'acquisire le nozioni e le capacità pratiche necessarie per effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare nell'adulto e per utilizzare il defibrillatore DAE. In particolare, i partecipanti al corso dovranno acquisire nozioni e capacità pratiche per:
 - una corretta valutazione delle funzioni vitali (respiro, cardiocircolo e coscienza) secondo la regola del *vedere-giudicare-agire*;
 - una preliminare valutazione della sicurezza dello scenario e allertamento del 118;
 - una conoscenza della fisiopatologia della morte cardiaca improvvisa;
 - effettuare le varie manovre di disostruzione delle prime vie aeree sia nel soggetto cosciente che in quello incosciente;
 - effettuare le manovre di respirazione con maschera-con pallone Ambu;
 - effettuare la somministrazione di ossigeno;
 - effettuare il massaggio cardiaco esterno;
 - effettuare la manovra di Heimlich;
 - usare in sicurezza il DAE.

Art. 11

(Esame finale dell'iter formativo)

1. L'esame finale consiste in:
 - una prova di abilità riguardante le tecniche apprese durante il tirocinio previsto per il corso B;
 - una prova di abilità riguardante le tecniche apprese durante il tirocinio previsto per il corso C.
2. Per ogni prova il volontario dispone di un punteggio da 0 a 10 stabilito dalla commissione d'esame. L'esame si intende superato se il volontario raggiunge almeno l'80% del punteggio totale. In caso di esito negativo, l'esame può essere ripetuto una sola volta entro la successiva seduta d'esame (entro comunque un anno, per non disperdere i concetti appresi), senza l'obbligo di partecipare nuovamente alle lezioni.

3. Un'apposita commissione d'esame ha il compito di esaminare la documentazione relativa alle attestazioni di presenza, ai registri dell'attività formativa svolta, alle certificazioni BLS-D e alle verifiche previste alla fine di ogni corso. Tale commissione d'esame è composta da:
 - il responsabile medico della formazione o medico delegato;
 - due docenti formatori del corso;
 - un funzionario dell'Azienda USL con funzioni di segreteria;
4. Al termine dell'esame finale, l'Azienda USL predispose un verbale in cui sono elencati i volontari che hanno superato positivamente le varie prove e lo trasmette all'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali. Gli adempimenti di cui al presente comma potranno essere informatizzati per il tramite della piattaforma regionale dedicata.

Art. 12

(La tessera regionale di volontario del soccorso)

1. La tessera regionale di "Volontario del soccorso" contiene le informazioni utili all'identificazione della persona, al ruolo e all'ODV di appartenenza, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 81/2008, e viene rilasciata al momento dell'iscrizione ad un'ODV, su conforme modello predisposto dalla Regione, da parte del soggetto formatore che ne cura la predisposizione, la stampa e la consegna al volontario del soccorso.
2. La tessera riporta le abilitazioni conseguite dai volontari ai sensi delle presenti disposizioni regionali, previa autorizzazione dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, sulla base dei verbali d'esame trasmessi dall'Azienda USL, contenenti i nominativi dei volontari che hanno svolto la prova finale. Gli adempimenti di cui al presente comma potranno essere informatizzati per il tramite della piattaforma regionale dedicata.

Art. 13

(Rilascio automatico della tessera regionale di volontario del soccorso e rinnovo annuale della medesima)

1. Il personale medico e infermieristico che svolge la propria attività professionale nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria e che risulta regolarmente iscritto ed operativo presso un'ODV dei volontari del soccorso da almeno 3 mesi ed in possesso di certificazione BLS-D in corso di validità, non ha l'obbligo di partecipare all'iter formativo previsto per i volontari ai fini del rilascio della tessera regionale di volontario del soccorso. A queste figure professionali la suddetta tessera viene rilasciata automaticamente.
2. Il personale operatore tecnico specializzato/esperto (OTS/OTSE) che svolge la propria attività professionale a tempo indeterminato nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria e che risulta regolarmente iscritto ed operativo presso un'ODV dei volontari del soccorso da almeno 3 mesi ed in possesso di certificazione BLS-D in corso di validità, non ha l'obbligo di partecipare all'iter formativo previsto per i volontari ai fini del rilascio della tessera regionale di volontario del soccorso. A questa figura professionale la suddetta tessera viene rilasciata automaticamente.
3. Ai fini del rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso, il personale di cui ai commi 1 e 2 assolve agli obblighi di aggiornamento e addestramento di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), per il *volontario del trasporto e soccorso sanitario*, unicamente nell'ambito della formazione e del servizio che vengono svolti nel proprio ambiente di lavoro.
4. Il soggetto che svolge l'attività di operatore tecnico specializzato a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile per l'Azienda USL o il soggetto che svolge l'attività di autista-soccorritore sul territorio regionale nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza-

urgenza sanitaria, ai fini del rinnovo annuale della tessera regionale di volontario del soccorso deve assolvere agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), per il *volontario del trasporto e soccorso sanitario*, limitatamente alle ore di servizio, nella misura del 50%, ovvero sia deve effettuare 50 ore di servizio nell'anno stesso, presso l'ODV alla quale è iscritto. Gli obblighi relativi all'aggiornamento e addestramento permanente sono assolti nell'ambito del contesto lavorativo.

Art. 14

(Esenzione dalla frequenza e dalle verifiche)

1. Il personale soccorritore già iscritto presso ODV, Enti e Croci di volontariato anche extraregionali e i soggetti che abbiano superato il corso di formazione propedeutico all'assunzione come operatore tecnico specializzato, nonché i soggetti che abbiano superato il corso di formazione di autista-soccorritore, sono esentati dalla frequenza e dalle verifiche dei moduli previsti e vengono direttamente ammessi all'esame finale per l'abilitazione al trasporto non urgente e programmato (corso B) o al trasporto e soccorso sanitario (corso C), purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) documentata attività di almeno 60 ore di servizio all'anno nell'ultimo triennio, se intendono svolgere solo funzioni di trasporto con ambulanza (*volontario del trasporto sanitario*), oppure di almeno 120 ore di servizio come soccorritore nell'ultimo anno (almeno 60 ore di turno nel semestre), se intendono svolgere attività di trasporto e soccorso sanitario (*volontario del trasporto e soccorso sanitario*)
 - b) certificazione BLS-D in corso di validità.
2. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio della tessera regionale di volontario del soccorso.

Art. 15

(Aggiornamento e addestramento permanente)

1. Per rinnovare la tessera regionale di volontario del soccorso e mantenere l'autorizzazione a proseguire le rispettive attività, i volontari del soccorso devono effettuare le seguenti attività di aggiornamento e addestramento permanente:
 - a) il *volontario di base* deve partecipare a 2 ore di aggiornamento all'anno senza l'obbligo di aver effettuato un numero minimo di ore di servizio. Il volontario che non è in regola con il suddetto aggiornamento può svolgere attività solo se accompagnato da altro volontario in regola con l'aggiornamento;
 - b) il *volontario del trasporto sanitario* deve partecipare a 10 ore di aggiornamento nel biennio e deve effettuare almeno 60 ore di servizio all'anno. Il volontario che non è in regola con il suddetto aggiornamento può svolgere attività in qualità di terzo componente dell'equipaggio composto da due volontari abilitati al soccorso, oppure può fare l'autista per trasporti che non si effettuano con l'ambulanza;
 - c) il *volontario del trasporto e soccorso sanitario* deve partecipare a 10 ore di aggiornamento nell'anno e deve effettuare 100 ore di servizio nell'anno stesso. Il volontario che non è in regola con il suddetto aggiornamento può svolgere attività di soccorso in qualità di terzo componente dell'equipaggio composto da due volontari abilitati al soccorso, può fare l'autista per trasporti che non si effettuano con l'ambulanza oppure l'autista di ambulanza nei trasporti programmati.
2. L'Azienda USL predispose il programma annuale di aggiornamento e garantisce il corretto svolgimento dello stesso. Il Presidente dell'ODV documenta all'Azienda medesima le ore di servizio svolte da ciascun volontario per il mantenimento dei requisiti di cui trattasi.

3. Concorrono, altresì, al raggiungimento del monte ore minimo di aggiornamento e addestramento permanente, tutte quelle iniziative che sono finalizzate al rafforzamento della formazione di base e/o all'acquisizione di nuove abilità e conoscenze inerenti all'emergenza-urgenza sanitaria, anche organizzate dalle singole ODV, utilizzando, nel caso, metodologie innovative di tipo informatico (FAD).
4. Casi particolari, segnalati dal Presidente dell'ODV, legati a comprovati e gravi motivi di salute, familiari, di lavoro, di studio o di grave e certificata invalidità che impediscono forzatamente il rispetto delle presenti disposizioni, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Azienda USL, di concerto con il Presidente dell'ODV di riferimento, al fine di definire la tempistica della formazione ed aggiornamento permanente necessaria per il rinnovo della tessera temporaneamente sospesa.
5. Nel caso in cui il volontario non ottemperi a quanto previsto, vengono meno i requisiti richiesti per il rinnovo dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui trattasi e lo stesso ha l'obbligo di restituire la tessera di Volontario del soccorso all'Azienda USL per il tramite dell'ODV di appartenenza.

Art. 16

(Alcuni argomenti di aggiornamento-addestramento permanente)

1. Al fine di uniformare il più possibile la formazione continua dei volontari, fatte salve esigenze particolari non prevedibili e comunque utili per il mantenimento di una adeguata *performance*, di seguito vengono elencati una serie di possibili argomenti che dovranno essere trattati nella formazione per l'aggiornamento-addestramento permanente dei volontari del soccorso:

Maxi emergenze

Ustioni

Avvelenamenti

Congelamenti

Trattamento non invasivo delle ferite

Immobilizzazione arti e materassino

Rimozione casco, collare, roll-over

Estricatore e rigida spinale

Prelevamento manuale

Uso sedia e telo

Soccorso al cardiopatico, al soggetto con insufficienza respiratoria

Soccorso al soggetto in coma

Utilizzo dell'ossigeno

Soccorso pediatrico

Rendez-vous con elicottero

Incidenti domestici: quali sono i più frequenti, come evitarli, cosa fare in caso di incidente

Normative sulla privacy.

Art. 17

(*Re-training* BLS-D - circolare Ministero della Salute prot. n. 1142 d.d. 01 febbraio 2018)

1. L'autorizzazione individuale all'uso del DAE si mantiene tramite la frequenza di un *re-training* BLS-D, PBLIS-D, di un congruo numero di ore da svolgersi ogni 2 anni stabilito dai centri di formazione e da effettuarsi non prima di sei mesi dalla scadenza.

2. Il *re-training* consiste in una prova pratica di simulazione BLS-D, utilizzando manichino e simulatore DAE; la prova va ripetuta finché il titolare dell'autorizzazione non dimostra di poter svolgere correttamente la sequenza BLS-D.
3. La mancata effettuazione del *re-training*, dalla data del rilascio dell'attestato della formazione, comporta per l'operatore il dover frequentare nuovamente il corso di formazione e le relative prove per ottenere una nuova autorizzazione all'utilizzo del DAE.

Art. 18
(Dotazione divise e DPI)

1. Ogni volontario sarà dotato:
 - a) di una divisa, in regola con la vigente normativa, con segni distintivi differenziati in base all'abilitazione conseguita e con l'indicazione dell'ODV di appartenenza;
 - b) di regolari scarpe antinfortunistiche, che resteranno di proprietà del volontario.
2. La divisa dovrà essere restituita nel caso di dimissioni o di perdita dei requisiti, per rientrare nella scorta vestiario, se ancora utilizzabile. In caso di trasferimento, il volontario dovrà restituire i singoli loghi e i capi personalizzati dell'ODV di provenienza.

Art. 19
(Trasferimento e dimissioni)

1. In caso di trasferimento di un volontario presso altra ODV, il Presidente dell'ODV di provenienza ne dovrà dare comunicazione per iscritto all'ODV di destinazione e all'Azienda USL. Sulla base di tale comunicazione i Presidenti delle ODV provvedono ad aggiornare la sezione della piattaforma relativa alle anagrafiche dei volontari iscritti.
2. In caso di dimissioni di un volontario in regola con le presenti disposizioni, il Presidente dell'ODV della quale fa parte il volontario dà comunicazione delle avvenute dimissioni e restituisce la tessera personale del volontario all'Azienda USL. Sulla base di tale comunicazione il Presidente dell'ODV interessata provvederà a cancellare il nominativo del volontario dalla relativa sezione della piattaforma.
3. In caso di richiesta di reintegro ad una ODV di volontari del soccorso nell'anno successivo alla presentazione delle dimissioni, il volontario dovrà adempiere solamente a quanto previsto in materia di aggiornamento, mentre in caso di richiesta oltre l'anno successivo, il volontario dovrà svolgere l'intero iter formativo.

Art. 20
(Attività di temporanea integrazione tra ODV di
volontariato)

1. È consentita un'attività di integrazione temporanea tra volontari appartenenti alle ODV della Regione Valle d'Aosta e alle ODV operanti in altre regioni.
2. La collaborazione è regolata da apposito protocollo/schema predisposto dall'Azienda USL.

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ITER FORMATIVO PER I TECNICI
SPECIALIZZATI DI SOCCORSO ALPINO E I TECNICI DI SOCCORSO ALPINO CINOFILI
DEL SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO
CHE OPERANO NELL'ELISOCCORSO

ART. 1

(Modalità organizzative dell'iter formativo per i Tecnici specializzati di soccorso alpino e i Tecnici di soccorso alpino cinofili del Soccorso alpino valdostano)

1. L'attività didattica del percorso formativo per i **TECNICI SPECIALIZZATI DI SOCCORSO ALPINO** ed i **TECNICI DI SOCCORSO ALPINO CINOFILI** operanti in elisoccorso (di seguito, per brevità, denominati Tecnici) è a carico dell'Azienda USL.
2. Il programma formativo del corso di base per i Tecnici sarà articolato in 3 moduli così definiti:
 - A) **MODULO ASSISTENZIALE**, finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze che permettano sia la collaborazione fattiva dei Tecnici con i sanitari dell'equipaggio di elisoccorso nelle operazioni di stabilizzazione e trattamento dei pazienti, sia l'esecuzione in autonomia di alcune specifiche valutazioni ed azioni. Detto modulo fornisce gli elementi di base non invasivi per la stabilizzazione, il mantenimento delle funzioni vitali, la rianimazione cardiorespiratoria di base, anche pediatrica, l'uso del DAE, nonché per un corretto approccio al paziente traumatizzato e per un corretto trattamento degli infortunati, sia nella fase di recupero sia in quella di trasporto;
 - B) **MODULO ORGANIZZATIVO**, finalizzato a fornire elementi conoscitivi sul sistema dell'emergenza-urgenza, i protocolli operativi, le responsabilità individuali, la funzione di incaricato di pubblico servizio, nozioni di privacy e di gestione delle informazioni soggette a riservatezza;
 - C) **MODULO RELAZIONALE**, finalizzato a fornire elementi atti a gestire lo stress e ad acquisire capacità di relazione con pazienti e familiari.
3. Al termine di ogni modulo sarà somministrato un questionario di gradimento per la valutazione del percorso formativo.
4. La valutazione avviene alla fine di ogni singolo modulo di cui al comma 1:
 - a) il superamento del modulo assistenziale è validato dal responsabile medico della formazione di cui all'articolo 2, individuato dall'Azienda USL, sulla base del superamento dei previsti corsi certificati secondo le Linee guida nazionali ed internazionali;
 - b) il superamento dei moduli organizzativo e relazionale è validato dal responsabile medico della formazione, sulla base dell'esito positivo della prova teorico-pratica effettuata dai docenti formatori, secondo standard di valutazione uniformi, attraverso l'uso di strumenti quali questionario per verificare il livello conoscitivo e griglia di valutazione per misurare il livello del saper fare e saper essere.
5. Il mancato superamento di uno o più moduli comporta la ripetizione delle prove di valutazione teorico-pratiche, relative al modulo stesso, entro i successivi tre mesi, fatta salva una diversa scadenza indicata dall'Azienda USL.

6. I Tecnici che abbiano superato tutti i moduli previsti ottengono il rilascio di una tessera che valida il compimento del percorso formativo specifico.
7. La tessera riporterà le abilitazioni conseguite dai Tecnici ai sensi delle presenti disposizioni regionali, previa autorizzazione dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, a seguito della trasmissione dei verbali d'esame dall'Azienda USL, contenenti i nominativi dei tecnici che hanno superato i singoli test alla fine di ogni modulo. Gli adempimenti di cui al presente comma potranno essere informatizzati per il tramite della piattaforma regionale dedicata. La predisposizione, la stampa e la consegna della tessera sono a cura del soggetto formatore.

ART. 2

(Responsabile medico della formazione)

1. Il responsabile medico della formazione e dell'aggiornamento è un medico o un suo delegato medico, individuato dall'Azienda USL, sentito il Direttore del DERA, con esperienza di almeno cinque anni, sia come operatore nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza sanitaria, sia come docente in materie inerenti all'emergenza-urgenza, cui compete la responsabilità dell'organizzazione didattica e la gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento nel rispetto dei contenuti delle presenti disposizioni.
2. Il responsabile medico della formazione programma il calendario dettagliato che prevede:
 - i giorni e l'orario delle lezioni;
 - i nominativi dei docenti formatori.

ART. 3

(I percorsi formativi)

1. I percorsi formativi si articolano come di seguito dettagliato:

A. **MODULO ASSISTENZIALE** (min. 34 ore)

Acquisizione certificazioni

BLSDb (Basic Life Support and Defibrillation per operatori sanitari)

PBLSDb (Paediatric Basic Life Support and Defibrillation per operatori sanitari)

PTC (Pre-Hospital Trauma Care) 24 ore

Il numero e la qualità dei corsi certificati necessari al modulo assistenziale può essere incrementato sulla base di motivate necessità espresse dal responsabile sanitario dell'elisoccorso dell'Azienda USL.

Conoscere i principali componenti degli apparati

Elementi di base di anatomia e fisiologia del corpo umano: (*torace, sistema cardiocircolatorio, sistema dei vasi sanguigni, polmoni e respirazione, sistema nervoso, ecc.*) 1 ora

Conoscenza delle funzioni vitali e valutazione dei parametri attraverso l'utilizzo di *saturnmetro, termometro, rilevatore automatico della pressione ed ECG* 1 ora

Corretta scelta e utilizzo dei presidi sanitari in dotazione su adulto, bambino e neonato 1 ora

Semplici definizioni dei termini medici legati alle funzioni vitali (*sincope, lipotimia, convulsioni, cianosi, alterazione stato di coscienza, tachicardia e bradicardia*) 1 ora

Medicina di emergenza-urgenza:

Colpo di sole e colpo di calore; ipotermia e shock anafilattico; 1 ora

Trattamento e gestione delle ferite e delle fratture; assideramento e annegamento; 1 ora
Trattamento e gestione delle emorragie e delle ustioni; causticazioni, folgorazioni 1 ora
da fulmine ed esplosioni

Tecniche infermieristiche e primo soccorso:

Elementi di farmacologia ed esercitazione nel riconoscere, preparare e 1 ora
somministrare i farmaci salvavita sotto supervisione medica
Esercitazione Basic Life Support Defibrillation (BLS) 1 ora
Esercitazione Prehospital Trauma Care (PTC) 1 ora

Verifica di fine modulo

La verifica di questa sessione viene effettuata dai docenti formatori e consiste in un test.

B. MODULO ORGANIZZATIVO (2 ore)

Obiettivi formativi

Organizzazione del sistema dell'emergenza - CUS - Attivazione sala crisi 30'
Ruolo del soccorritore e responsabilità conseguenti in qualità di incaricati di pubblico 45'
servizio
Definizione e organizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza 118 30'
Descrivere i compiti istituzionali in capo al sistema dell'emergenza sanitaria 15'
regionale e nazionale (*numero unico 112 e varie istituzioni*)

Normative sulla *privacy* 30'

Verifica di fine modulo

La verifica di questa sessione viene effettuata dai docenti formatori e consiste in un test.

C. MODULO RELAZIONALE (4 ore)

**Come prendersi cura del soccorritore dopo un intervento critico:
strumenti operativi.**

30'
1,30

Aspetti psicologici del soccorso

La comunicazione in emergenza: aspetti relazionali comunicazione soccorritore/paziente.
La gestione dello stress.

Comportamenti sulla scena di un possibile crimine 1 ora

Verifica di fine modulo

La verifica di questa sessione viene effettuata dai docenti formatori e consiste in un test. 1 ora

ART. 4

(Aggiornamento e addestramento permanente)

1. Per i Tecnici è previsto un aggiornamento e addestramento permanente annuale della durata di almeno 10 ore.

2. Il *re-training* annuale del corso BLSDB e biennale dei corsi PLSDB e PTC, nonché di altri corsi certificati indicati dall'Azienda USL, rientrano nel monte ore minimo di aggiornamento e addestramento permanente di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Concorrono, altresì, al raggiungimento del monte ore minimo di aggiornamento e addestramento permanente tutte quelle iniziative che sono finalizzate al rafforzamento della formazione di base e/o all'acquisizione di nuove abilità e conoscenze inerenti l'emergenza-urgenza sanitaria, anche mediante l'utilizzo di metodologie innovative di tipo informatico (FAD).

4. L'attività didattica dei suddetti aggiornamenti ed addestramenti permanenti annuali per i Tecnici è a carico dell'Azienda USL.

5. L'effettuazione con esito positivo dell'attività di aggiornamento e addestramento permanente, oltre ad una documentata attività di servizio annuale di almeno 80 ore, sono requisiti obbligatori per il mantenimento dell'abilitazione al soccorso e della relativa tessera.

6. I Tecnici devono obbligatoriamente partecipare all'intera attività prevista di aggiornamento e addestramento annuale. La mancata partecipazione o l'esito negativo comportano la temporanea automatica esclusione dal servizio di elisoccorso e gli interessati devono comunque frequentare, con esito positivo, l'attività del medesimo tipo immediatamente successiva. Nel caso di reiterata assenza o di esito negativo, l'interessato non è più idoneo a svolgere le prestazioni relative al servizio di elisoccorso.

7. Casi particolari, legati a comprovati e gravi motivi familiari, di lavoro, di studio o di grave e certificata invalidità che impediscono forzatamente il rispetto delle presenti disposizioni per un periodo superiore a sei mesi, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Azienda USL al fine di definire la tempistica della formazione ed aggiornamento permanente necessaria per il mantenimento dell'abilitazione al soccorso e della relativa tessera.

ART. 5

(Accesso alla tessera regionale di *volontario del trasporto e soccorso sanitario*)

1. Qualora interessati, i Tecnici che hanno superato i tre moduli di cui all'articolo 3 possono avere accesso alla tessera regionale di *volontario del trasporto e soccorso sanitario* previo superamento dell'esame finale dell'iter formativo previsto per il corso C, di cui all'articolo 11 dell'allegato B.

2. Ai fini dell'accesso all'esame finale di cui al comma 1, i Tecnici devono aver frequentato i seguenti moduli del corso B:

- normativa relativa al sistema d'emergenza urgenza (1 ora e 30 min);
- servizi secondari (30 min);
- gestione del paziente con sospetta o accertata patologia infettiva (1 ora e 45 min);
- modalità utilizzo bombole d ossigeno (3 ore e 15 min).

CORSO PER DOCENTI FORMATORI E REGISTRO REGIONALE DEI FORMATORI

Art. 1
(Docenti formatori)

1. La formazione e l'aggiornamento-addestramento permanente dei volontari del soccorso sono svolti dalla figura del docente formatore.
2. Possono accedere al corso per docenti formatori:
 - a) il medico, l'infermiere e l'operatore tecnico specializzato/esperto (OTS/OTSE) che presta servizio a tempo indeterminato per l'Azienda USL della Valle d'Aosta;
 - b) il volontario del soccorso che:
 1. è in possesso, da almeno 5 anni, di una abilitazione al soccorso conseguita in Valle d'Aosta (tessera regionale di volontario del trasporto e soccorso sanitario ex AVTSS);
 2. ha effettuato nell'ultimo biennio almeno 400 ore annue di servizio in turno per uscite di emergenza-urgenza (non computano al raggiungimento del requisito i turni di servizio svolti per manifestazioni e per i servizi secondari) in qualità di volontario del trasporto e soccorso sanitario ex AVTSS;
 3. è in regola con tutti i corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.
3. Il volontario del soccorso in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. b), presenta la propria richiesta di accesso al corso per docenti formatori ai competenti uffici dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali ai fini della validazione della richiesta medesima.
4. Il volontario del soccorso che ha frequentato il corso per docenti formatori è regolarmente iscritto nel registro regionale dei formatori (sezione A). Per acquisire l'operatività, il medesimo dovrà svolgere un periodo di affiancamento, con altro docente formatore già iscritto nel registro regionale. Questo periodo dovrà corrispondere ad un intero ciclo delle attività formative connesse al conseguimento della qualifica di volontario del trasporto e soccorso sanitario (ex AVTSS). Di tale affiancamento sarà data evidenza agli uffici dell'Assessorato competenti in materia di sanità.
5. Il volontario del soccorso che acquisisce il titolo di docente formatore, ai fini del mantenimento del titolo medesimo, deve svolgere almeno 280 ore annue di servizio in qualità di volontario del trasporto e soccorso sanitario in turno per uscite di emergenza-urgenza (non computano al raggiungimento del requisito i turni di servizio svolti per manifestazioni e per i servizi secondari).
6. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che hanno svolto positivamente il corso di formazione organizzato dall'Azienda USL, di cui al successivo articolo 2, vengono iscritti nel registro regionale di cui al successivo articolo 6.

Art. 2
(Obiettivi e modalità organizzative del corso per docenti formatori)

1. Gli obiettivi del corso consistono nello sviluppare le capacità di insegnamento dei docenti formatori attraverso l'acquisizione di un linguaggio comune e di strumenti didattici uniformi, al fine di rendere omogenea la preparazione didattica e migliorare le caratteristiche comunicative.

2. Il corso è programmato e organizzato dalla Struttura competente in materia di formazione dell'Azienda USL su richiesta del responsabile medico della formazione, sentito il Direttore del DERA.
3. L'ammissione al corso è consentita al personale di cui all'articolo 1, comma 2. Eventuale esperienza didattica documentata di almeno 2 anni, riguardante la materia del soccorso, è requisito utile per priorità di accesso al corso.
4. Il responsabile del corso è un medico nominato dall'Azienda USL, con esperienza di almeno 5 anni, sia come operatore nel sistema dell'emergenza-urgenza, sia come docente in materia di soccorso.
5. Il corso è svolto da docenti esperti esterni all'Azienda USL (docenti tutors), appartenenti ad Agenzie e/o Centri formativi, in possesso di certificazione di "formatori di istruttori" secondo le Linee guida internazionali e nazionali, con documentata esperienza nella formazione, addestramento e comunicazione relativamente al personale soccorritore.
6. La durata del corso è di 32 ore comprensive di teoria-pratica e verifica.
7. L'organizzazione del corso viene concordata con il responsabile medico della formazione, sia per quanto riguarda il calendario, che per le modalità di verifica, eventuali assenze e quant'altro necessiti per il buon andamento delle sessioni di formazione.
8. I docenti tutors dovranno valutare con adeguati test le capacità dei discenti formulando, in caso di esito positivo, un giudizio di superamento del corso che sarà, comunque, validato dal responsabile medico del corso.

Art. 3
(Attestato)

1. L'Assessorato competente in materia di sanità rilascia un attestato di "docente formatore" sulla base della documentazione fornita dal responsabile medico del corso e secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura regionale competente in materia.

Art. 4
(*Re-training* e mancato rinnovo dell'attestato)

1. Ogni 2 anni, l'Azienda USL organizza almeno 6 ore di *re-training* obbligatorio per il mantenimento dell'attestato di "docente formatore".
2. È compito del responsabile medico della formazione articolare le ore di *re-training* sulla base dei contenuti del corso e dell'esperienza acquisita durante la formazione dei soccorritori.
3. L'attestato non viene rinnovato:
 - a) nel caso in cui non siano state effettuate le ore previste di *re-training*;
 - a) nel caso in cui il docente formatore non abbia svolto almeno 4 ore di attività di formazione nell'ambito dei corsi per volontari del soccorso negli ultimi due anni.
4. L'attività documentata svolta dai docenti formatori, iscritti al registro regionale, nei confronti del personale volontario del soccorso concorre al raggiungimento del monte ore di aggiornamento e addestramento permanente.

Art. 5
(Contenuti del corso per docenti formatori)

1. I contenuti del corso per docenti formatori sono:
 - l'analisi del ruolo di docente formatore

- il ruolo della formazione
- strategie e tecniche didattiche
- aspetti relazionali
- teorie di comunicazione verbale e non verbale
- obiettivi educativi specifici
- tecniche di costruzione degli scenari
- supporti audiovisivi
- tecniche di valutazione
- conoscenza del materiale didattico utilizzato
- le varie tecniche di supporto vitale di base e nel trauma
- utilizzo delle attrezzature in dotazione.

Art. 6

(Registro regionale dei formatori)

1. È istituito un registro regionale dei formatori, articolato in 2 distinte sezioni:
 - sezione A: riservata ai soggetti che hanno conseguito l'attestato regionale di "docente formatore";
 - sezione B riservata agli istruttori già formati da Associazioni e/o Centri di formazione accreditati secondo le linee guida relative all'emergenza sanitaria e autorizzate al rilascio almeno delle certificazioni dei corsi Basic Life Support-Defibrillation (BLS-D), Pediatric Basic Life Support (PBLIS) e Basic Trauma Life Support (BTLS).
2. I nominativi inseriti nel registro regionale sono in ordine numerico progressivo, distinto per sezione. L'iscrizione avviene con provvedimento del Dirigente competente in materia di sanità, con pubblicazione nella sezione *Sanità* del sito istituzionale regionale.
3. La conferma dell'iscrizione nella sezione A del registro è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato ai competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, di una dichiarazione che attesti di aver ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 4 (aggiornamento professionale e ore di docenza) e, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche degli adempimenti di cui al comma 5 del medesimo articolo 1 (ore di servizio). La conferma dell'iscrizione nella sezione B è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato dell'apposita autorizzazione in corso di validità necessaria alla certificazione dei corsi di cui al precedente comma 1).
4. La cancellazione dal registro avviene con provvedimento del Dirigente competente in materia di sanità, con pubblicazione nella sezione *Sanità* del sito istituzionale regionale.
5. L'iscrizione nel registro costituisce titolo per l'affidamento degli incarichi di docenza nell'ambito dei corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale rivolti al personale soccorritore.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Ai fini del passaggio dal precedente quadro di disposizioni regionali a quello di cui al presente documento sono adottate le disposizioni transitorie di cui ai successivi commi.
2. I volontari istruttori già iscritti nel registro regionale (ex sezione B), in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), punto 1, vengono iscritti automaticamente nella sezione A del registro regionale e assumono il titolo di docente formatore. I medesimi devono ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lett.

- b), punto 2, entro la fine dell'anno 2023, pena la perdita del titolo di docente formatore e, quindi, la conseguenziale cancellazione dal registro regionale.
3. Per i neo docenti formatori di cui al comma 2, gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 5 (ore di servizio) e di cui all'articolo 4 (aggiornamento professionale e ore di docenza) decorrono dall'anno 2024.